

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1998

su un contrassegno di parcheggio per disabili

(98/376/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(2)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura dell'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che il reciproco riconoscimento di un contrassegno di parcheggio per disabili secondo un modello comunitario uniforme è stato auspicato dalla Commissione nella sua comunicazione su un programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997, inviata al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni il 12 aprile 1995, nonché della sua relazione al Consiglio relativa alle misure da adottare nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, del 26 novembre 1993;

- (2) considerando che, nello spirito della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili, ogni persona con disabilità deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale;

- (3) considerando che l'utilizzazione di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi di trasporto pubblici costituisce, per molti disabili, il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo ai fini di un'integrazione professionale e sociale; che è opportuno, a talune condizioni e rispettando la sicurezza stradale, consentire ai disabili che siano in possesso di un contrassegno di parcheggio per disabili di parcheggiare il loro veicolo senza dover successivamente effettuare lunghi spostamenti; che è opportuno inoltre che le persone disabili possano profittare, in tutto il territorio della Comunità, delle facilitazioni connesse con il contrassegno di parcheggio per disabili secondo le norme nazionali vigenti nel paese in cui la persona si trova;

- (4) considerando che i contrassegni di parcheggio per disabili possono rientrare nella competenza delle autorità regionali e locali e che è pertanto opportuno consultare il Comitato delle regioni;

- (5) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuna un'azione comunitaria per consentire la comprensione e il reciproco riconoscimento dei contrassegni di parcheggio per disabili e per facilitare la libera circolazione dei disabili;

<sup>(1)</sup> GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU C 42 del 10. 2. 1997, pag. 27.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 1996 (GU C 20 del 20. 1. 1997, pag. 386), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 1997 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 1998 (GU C 138 del 4. 5. 1998).

- (6) considerando che è auspicabile che vi sia un modello comunitario di contrassegno di parcheggio per disabili riconosciuto reciprocamente dagli Stati membri;
- (7) considerando che la definizione di disabilità e le modalità di assegnazione dei contrassegni di parcheggio per disabili sono di competenza degli Stati membri;
- (8) considerando che è auspicabile che gli Stati membri prevedano caratteristiche di sicurezza per impedire la falsificazione o la contraffazione di detti contrassegni;
- (9) considerando che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha già adottato una risoluzione volta a incoraggiare il rilascio e il riconoscimento reciproco di contrassegni di parcheggio per disabili (risoluzione CEMT del 22 aprile 1997);
- (10) considerando che ai titolari dei contrassegni devono essere fornite tutte le informazioni in merito alle condizioni di utilizzazione dei medesimi negli Stati membri,

RACCOMANDA agli Stati membri:

1. di elaborare il contrassegno di parcheggio per disabili loro concesso conformemente alle rispettive disposizioni nazionali secondo il modello comunitario uniforme, descritto in allegato, che può essere utilizzato in parallelo con i contrassegni rilasciati negli Stati membri, alle condizioni di cui al paragrafo 5;
2. di riconoscere, dal 1° gennaio 1999, i contrassegni di parcheggio per disabili elaborati in conformità del

modello comunitario uniforme da ciascuno Stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali contrassegni possa godere delle facilitazioni di sosta connesse al contrassegno e concessi dallo Stato membro in cui si trova;

3. di concedere il beneficio del contrassegno di parcheggio alle persone la cui disabilità comporta ridotte capacità motorie;
4. di fornire, in base ad una scheda tecnica preparata dalla Commissione, un prospetto delle condizioni di utilizzazione nei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'atto del rilascio di un contrassegno di parcheggio per disabili e su richiesta degli interessati;
5. di adottare le disposizioni necessarie affinché i contrassegni di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme siano messi a disposizione al più tardi il 1° gennaio 2000.

La presente raccomandazione non osta a che il modello di contrassegno in vigore in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2000 continui ad essere utilizzato nel territorio di tale Stato membro oltre tale data, fino alla sua sostituzione;

6. di informare la Commissione anteriormente al 1° luglio 2000 del seguito dato alla presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

*ALLEGATO***Disposizioni relative al modello comunitario uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili**

A. Le misure del contrassegno di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme sono le seguenti:

- altezza: 106 mm,
- larghezza: 148 mm.

B. Il colore del contrassegno è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro.

C. Il contrassegno per i disabili è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso.

D. Il contrassegno per i disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

La metà sinistra del recto contiene:

- il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro;
- la data di scadenza del contrassegno;
- il numero di serie del contrassegno;
- il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno.

La metà destra del verso contiene:

- la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;
- la scritta «Modello dell'Unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio;
- sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio:

- B: Belgio
- DK: Danimarca
- D: Germania
- EL: Grecia
- E: Spagna
- F: Francia
- IRL: Irlanda
- I: Italia
- L: Lussemburgo
- NL: Paesi Bassi
- A: Austria
- P: Portogallo
- FIN: Finlandia
- S: Svezia
- UK: Regno Unito

circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle.

La metà sinistra del verso contiene:

1. il cognome;
2. il nome;
3. la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale;
4. la fotografia del titolare.

La metà destra del verso contiene:

1. la scritta:

«Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»

2. la scritta:

«In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli»

E. Eccettuate quelle che si trovano nella metà destra del recto, le scritte saranno redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il distintivo di parcheggio.

Se uno Stato membro intende apporre le scritte in un'altra lingua utilizzata nel paese e diversa da una delle seguenti lingue: danese, tedesco, inglese, finlandese, francese, greco, italiano, olandese, portoghese, svedese, spagnolo, può emettere, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente allegato, una versione bilingue del contrassegno di parcheggio e utilizzando una delle lingue sopra indicate.

---